

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n. 1/C – Tel. 0874/412086
email: ordine.farmacisti.cb@gmail.com-pec:ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 204
Circolare n. 17/2025.

Campobasso, 29/07/2025.

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

OBBLIGO CORSI ECM

Cari Colleghi,
vi informo che, in vista della scadenza del triennio formativo ECM 2023–2025,
fissata al 31 dicembre 2025, la Co.Ge.A.P.S. ha trasmesso alla nostra
Federazione un Report relativo alla situazione formativa di ciascun iscritto.
Si rammenta che la partecipazione ai corsi ECM costituisce un obbligo
giuridico per tutti i farmacisti, sancito da una normativa nazionale finalizzata
a tutelare la salute pubblica e garantire la qualità delle prestazioni sanitarie.
L'obbligo è previsto dal D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, dalla Legge
244/2007, dal D.L. 138/2011, e dal D.P.R. 137/2012, ed è stato ribadito dagli
Accordi Stato-Regioni del 2 febbraio 2017. È inoltre incluso nel Codice
Deontologico del Farmacista (art. 11) come strumento fondamentale di
aggiornamento professionale.

Tutti gli Ordini professionali sono tenuti a vigilare sull'adempimento
dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, a certificare il soddisfacimento
del triennio e ad attestare, su richiesta del farmacista, il numero di crediti
effettivamente acquisiti e registrati. Il mancato adempimento può costituire
illecito disciplinare. A partire dal 2026, l'efficacia della copertura per
responsabilità professionale sarà assicurativa subordinata al conseguimento di
almeno il 70% dei crediti ECM. La Co.Ge.A.P.S., tramite la FOFI, ci ha
trasmesso un file Excel contenente i nominativi dei farmacisti, iscritti a questo
Ordine che hanno o meno partecipato ai corsi ECM.

I dati indicano quanto segue:

Triennio	Percentuale di completamento
2023–2025	25%
2020–2022	52%
2017–2019	37%
2014–2016	32%

Se desideri conoscere la tua posizione formativa relativa ai diversi trienni, puoi inviare una mail all'indirizzo: ordine.farmacisti.cb@gmail.com oppure rivolgerti direttamente alla Segreteria dell'Ordine che Ti comunicherà i Tuoi dati. Ti informo infine che, a livello nazionale, la percentuale dei farmacisti che hanno assolto l'obbligo ECM risulta la seguente:

Triennio Percentuale a livello nazionale

2023–2025 circa 28%

2020–2022 circa 60%

2017–2019 circa 46%

2014–2016 circa 38%

Tutti i farmacisti possono beneficiare di riduzioni dell'obbligo formativo ECM, come riportato nella seguente tabella:

Triennio 2023–2025	
Voce	Riduzione (in crediti)
Obbligo formativo standard	150,00
Riduzione derivante dalla formazione del triennio precedente	-30,00
Riduzione per la costruzione del dossier formativo nell'attuale triennio	-30,00
Riduzione per il soddisfacimento del dossier formativo nel triennio precedente	-20,00
Riduzione per la partecipazione a eventi vaccinali	-10,00
Obbligo formativo individuale per il triennio	60,00

I farmacisti possono assolvere all'obbligo ECM attraverso diverse modalità, flessibili e adattabili alle esigenze professionali. Ecco le principali:

Formazione tramite Provider accreditati

Corsi FAD (Formazione a Distanza): disponibili su piattaforme come fadfofi.it, spesso gratuiti e accessibili in qualsiasi momento.

Corsi residenziali o in aula: organizzati da enti accreditati, Ordini provinciali o società scientifiche.

Webinar e seminari: eventi online interattivi con docenti e relatori esperti.

Autoformazione (fino al 20% dell'obbligo formativo)

- Lettura di **riviste scientifiche**, manuali tecnici, monografie.
- Studio finalizzato alla **docenza** in master o corsi universitari.
- Partecipazione a **eventi professionali** organizzati da FOFI, SIFAP, SIFO, UTIFAR, ecc.
- Attività di **volontariato** (es. Banco Farmaceutico, Protezione Civile).
- Impegno in **progetti di sperimentazione** in farmacia (es. Fascicolo Sanitario Elettronico, telemedicina)

Lo spostamento dei crediti ECM per i farmacisti è una procedura utile per regolarizzare la propria posizione formativa nei trienni precedenti. Ecco come funziona:

Quando è possibile spostare i crediti:

I crediti ECM acquisiti nel triennio 2023–2025 possono essere trasferiti al triennio 2020–2022 se il farmacista non ha soddisfatto l'obbligo formativo precedente triennio. Lo spostamento è consentito fino al 30 giugno 2026 tramite il portale Co.Ge.A.P.S. dato che il Provider ha 90 giorni di tempo per inviare all'Ente accreditante i relativi dati. Attenzione: lo spostamento riguarda l'intero valore dell'evento formativo, non è frazionabile. Inoltre è consentito l'acquisizione dei crediti relativo al triennio 2020-2022 fino al 31.12.2025.

Bonus e compensazioni

Bonus extra di 20 crediti ECM è riconosciuto automaticamente ai farmacisti che risultano certificabili nei trienni precedenti, ovvero

2014–2016 2017–2019 2020–2022

che sarà imputato al triennio 2023/2025 e un ulteriore bonus extra di 20 crediti da imputarsi al triennio 2026/2028.

Per quanto invece riguarda i crediti compensativi relativi ai trienni sopra indicati i cui crediti sono eccedenti l'obbligo formativo possono essere finalizzati alla compensazione dei debiti formativi dei trienni in cui l'iscritto non può certificarli e sono conseguibili fino al 31/12/2028.

Anche per i professionisti colpiti da calamità posso richiedere una riduzione di crediti.

Esoneri Esenzioni non previste dal citato Manuale sulla Formazione del professionista sanitario che il professionista può inserire autonomamente nella propria area riservata sul sito della Co.Ge.A.P.S.

Si rammenta che la Federazione, come già avvenuto negli anni precedenti, ha messo a disposizione un pacchetto di offerta formativa gratuita, realizzata in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, disponibile sulla piattaforma federale al portale <https://www.fadfofi.com/gestione/>. Attualmente sono disponibili 13 corsi online, per un totale di 85 crediti ECM.

Inoltre, l'offerta formativa può essere integrata con ulteriori eventi realizzati dalla Fondazione Francesco Cannavò, accessibili sul portale <https://www.fondazionefrancescocannavo.it/>.

Ti segnalo che sul sito ufficiale dell'AGENAS è disponibile un motore di ricerca degli eventi accreditati ECM a livello nazionale, anche quelli gratuiti. Puoi consultarlo qui: ape.agenas.it (per visualizzare gli eventi senza costi di iscrizione, è necessario impostare il filtro "costo evento" su "zero"). Infine, si comunica che non sono previste ulteriori proroghe per l'assolvimento dell'obbligo ECM, fatta eccezione per quelle tecniche relative allo spostamento dei crediti e ai crediti compensativi.

Documentazione allegata.

Spostamento dei crediti, si allega la Circolare n. 1/2025, *art. 1*.

Bonus e compensazioni, si allega la Circolare n. 1/2025, artt. 3 e 2.

Esoneri ed esenzioni, si allega il Manuale sulla formazione del professionista, *paragrafo 4*.

**IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)**



Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Commissione nazionale per la formazione continua

MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO

INDICE

1. Diritti ed obblighi sulla formazione continua del professionista sanitario	5
1.1. Obbligo di formazione continua	5
1.2. Destinatari e decorrenza dell'obbligo formativo	5
1.3. Accesso alla formazione continua	6
1.4. Pubblicità dell'evento ECM	7
1.5. Attività formative	8
1.6. Docenti dell'evento	11
1.7. Conflitto d'interessi, sponsorizzazione e pubblicità nell'evento	12
1.8. Reclutamento del professionista sanitario	14
1.9. Scheda di qualità percepita e percezione interessi commerciali in ambito sanitario	14
1.10. Attestati ECM e attestati di partecipazione	14
1.11. Certificazione ECM	15
1.12. Segnalazione di irregolarità	16
1.13. Tutela del discente (o docente) nel caso di mancato, incompleto o inesatto rapporto dell'evento da parte del <i>provider</i>	16
2. Obiettivi formativi e Dossier formativo	17
2.1. Obiettivi formativi	17
2.2. Dossier formativo	19
2.2.1 Dossier formativo individuale e di gruppo	19
2.2.2 Requisiti per la realizzazione del dossier formativo e relativo bonus	20
3. Formazione individuale	21
3.1. Attività formative non erogate da <i>provider</i>	21
3.2. Attività di ricerca scientifica	21
3.2.1. Pubblicazioni scientifiche	21
3.2.2. Studi e ricerche	21
3.2.3 Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7)	23
3.3. Tutoraggio individuale	23
3.4. Formazione individuale all'estero	23

3.4.1. Formazione individuale svolta all'estero presso enti inseriti nella LEEF	23
3.4.2. Formazione individuale svolta all'estero presso enti non inseriti nella LEEF	24
3.4.3. Convenzioni e misure per il mutuo riconoscimento dei crediti all'estero	25
3.5. Autoformazione	25
3.6. Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di formazione individuale	25
3.7. Recupero dell'obbligo formativo relativo ai precedenti trienni formativi	25
3.8. Obbligo formativo medici competenti	27
4. Esoneri ed esenzioni	28
4.1. Esoneri	27
4.2. Esenzioni	28
4.3. Valutazione delle istanze	30

ALLEGATO I. Scheda di valutazione della qualità percepita

ALLEGATO II. Attestazione del numero di crediti formativi registrati sul sistema COGEAPS

ALLEGATO III A. Certificazione ECM

ALLEGATO III B. Certificazione ECM Medico del lavoro/ Certificazione ECM Medico autorizzato

ALLEGATO IV. Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio

ALLEGATO V. Modello per il riconoscimento di esonero/esenzione per casi non previsti dal Manuale

ALLEGATO VI. Delibera Dossier formativo

Storia del documento

Versione	Data pubblicazione sul sito Agenas	Data di entrata in vigore
1.0	06/12/2018	01/01/2019
2.0		25/03/2024

Registrazione delle modifiche

Versione	Data pubblicazione sul sito Agenas	Paragrafo/Allegato	Modifiche effettuate
1.0	06/12/2018	-	Prima versione del documento
2.0	25/03/2024		Seconda versione del documento

DEFINIZIONI E ACRONIMI

«*Accordo Stato-Regioni 2017*»: Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento. *La formazione continua nel settore «Salute»*;

«*CNFC*»: Commissione nazionale per la formazione continua;

«*COGEAPS*»: Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie;

«*CTR*»: Comitato Tecnico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

«*DF*»: dossier formativo;

«*Docenti*»: docenti, relatori, tutor di un evento ECM;

«*Formazione individuale*»: tutte le attività formative non erogate da *provider*;

«*LEEF*»: Lista degli Enti Esteri di Formazione;

«*professionista sanitario*»: si intende qualsiasi soggetto appartenente ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente;

«*Provider*»: soggetto accreditato sul territorio italiano all'erogazione di formazione continua nel settore «*Salute*».

1. Diritti ed obblighi sulla formazione continua del professionista sanitario

Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell'art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

Il presente Manuale fissa la disciplina nazionale ECM specificatamente rivolta al professionista sanitario. Le eventuali successive edizioni del presente Manuale saranno pubblicate, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'interno del Programma nazionale ECM predisposto dalla CNFC¹.

1.1. Obbligo di formazione continua

L'obbligo formativo è triennale, viene stabilito, all'inizio di ogni triennio formativo, con deliberazione della CNFC. Per il triennio 2023/2025, la misura dell'obbligo formativo è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

La riduzione dell'obbligo formativo per il triennio 2023/2025 viene applicata:

1. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
2. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
3. nella misura di 20 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio dossier formativo individuale;
4. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che costruiranno un dossier individuale ovvero saranno parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato (vedi §2.2.2 lettera A) nel primo anno o nel secondo anno del triennio.

Le riduzioni di cui ai punti 1 o 2 sono cumulabili con quelle dei punti 3 e 4.

Ulteriori riduzioni possono essere applicate secondo quanto disposto nel capitolo 4 “Esoneri ed esenzioni”. I crediti maturati durante i periodi di esenzione non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo individuale.

Per il triennio formativo in corso il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da *provider*, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.

La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza (si intendono inclusi i docenti i relatori e tutor), attività di moderazione e di responsabile scientifico in eventi ECM ovvero mediante le attività di “formazione individuale” previste nel capitolo 3.

Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento formativo.

1.2. Destinatari e decorrenza dell'obbligo formativo

Sono destinatari dell'obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

¹ V. art. 8 comma 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 2017 e § 1 del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM del 2017.

L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine.

Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all'iscrizione ad Ordini, l'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.

Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo². A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l'assolvimento dell'obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni³, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

1.3. Accesso alla formazione continua

Il professionista sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l'accesso all'anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti dallo stesso maturati e il proprio debito formativo complessivo.

Il professionista sanitario ha diritto di scegliere e partecipare liberamente agli eventi organizzati dai *provider*, fermi restando i vincoli posti dalle vigenti normative delle singole categorie.

Fino all'esaurimento del numero dei discenti destinatari dell'offerta formativa comunicato all'Ente accreditante, i professionisti sanitari destinatari dell'evento che ne facciano richiesta, hanno diritto all'accesso all'evento da parte dei *provider* salvo, ove previsto, l'obbligo di pagamento della quota di iscrizione al corso.

Come previsto dal § 4.8 "Variazione e cancellazione dell'evento" del *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM* sono previste modifiche e cancellazioni agli eventi formativi:

Fatte salve le limitazioni previste da specifiche normative è consentito ai *provider* nazionali compiere autonomamente modifiche per gli eventi formativi nei seguenti limiti:

- a) fino al decimo giorno prima dell'inizio dell'evento sono consentite tutte le modifiche, anche relative al nominativo e all'esatto supporto finanziario o di risorse fornite dallo *sponsor* commerciale, tale tempistica si applica anche al termine ultimo di inserimento delle edizioni successive;
- b) fino al giorno di inizio dell'evento è possibile modificare esclusivamente i docenti e il programma per la sola parte relativa al docente.

Il numero di modifiche apportate e la loro tipologia verranno registrate dal sistema informatico e saranno a disposizione dell'Ente accreditante.

Per i *provider* regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano, i termini entro cui compiere le variazioni dell'evento, ai sensi dell'art. 69 comma 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, saranno stabiliti dagli Enti accreditanti territoriali.

Il *provider* deve provvedere alla cancellazione dal sistema informatico ECM degli eventi inseriti che non intende svolgere almeno tre giorni lavorativi prima dalla data indicata precedentemente come inizio dell'evento, salvo sopravvenuta impossibilità oggettiva non imputabile al *provider*.

Nel caso in cui il *provider* non svolga l'evento per impossibilità oggettiva, l'evento deve essere cancellato entro la data indicata di fine dell'evento.

² Art. 26, commi 1 e 2, dell'Accordo Stato-Regioni 2017.

³ Delibera della CNFC del 9 marzo 2017.

1.4. Pubblicità dell'evento ECM

Si rinvia al § 4.7 “Pubblicità dell'evento ECM” del *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM*.

Nel pubblicizzare l'evento, il *provider* deve indicare espressamente, su tutti gli strumenti informativi, l'obiettivo formativo di riferimento, le categorie di professionisti destinatarie della formazione, il numero identificativo (Id.) del *provider*, la natura onerosa o gratuita dell'evento per il professionista sanitario. La pubblicità dell'evento deve essere corretta, trasparente e deve corrispondere a quanto dichiarato all'Ente accreditante.

L'organizzazione dell'evento, l'erogazione dei contenuti scientifici nonché, più ampiamente, la responsabilità dell'evento devono essere chiaramente riconducibili al *provider*. La pubblicità dell'evento non può creare la diversa percezione di tale principio anche quando è svolta dal *partner* e dallo *sponsor*.

Nella pubblicità dell'evento non può essere presente, neanche per allusione o suggestione, la promozione pubblicitaria di prodotti di interesse sanitario.

1.5. Attività formative

Si rinvia ai §§ 3 (e relativi allegati), 4.1, 4.2, 4.3 del *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM*.

§ 4.1 “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”

I criteri di assegnazione dei crediti per le diverse tipologie formative sono previsti nell’Allegato all’Accordo Stato-Regioni del 02 febbraio 2017 sul documento *La formazione continua nel settore «Salute»*.

§ 4.2 “Obiettivi formativi”

Nella pianificazione e nella progettazione dell’evento, il *provider* deve individuare gli obiettivi formativi perseguiti selezionandoli dal seguente elenco:

1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
2. Linee guida - protocolli - procedure
3. Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
4. Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA)
5. Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie
6. Sicurezza del paziente, *risk management* e responsabilità professionale
7. La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato
8. Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale
9. Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera
10. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
11. Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali
12. Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure
13. Metodologia e tecniche di comunicazione, anche in relazione allo sviluppo dei programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria
14. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo
15. Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell' attività sanitaria, medicina relativa alle popolazioni migranti
16. Etica, bioetica e deontologia
17. Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni di sistema
18. Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultra specialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
19. Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarità
20. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario

individuare dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

21. Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione
22. Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socioassistenziali
23. Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate
24. Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale
25. Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza
26. Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate
27. Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione
28. Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto
29. Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment
30. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni di processo
31. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni di sistema
32. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo
33. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema

Si aggiungono gli obiettivi 14 e 17 anche nell'area tecnico-professionale, che così diventano gli obiettivi:

34. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
35. Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

Sempre nell'area tecnico-professionale si aggiungono i seguenti obiettivi:

36. Valutazione, analisi, studio, caratterizzazione identificazione di: agenti, sostanze, preparati, materiali ed articoli e loro interazione con la salute e la sicurezza
37. Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di screening, anche in ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e culturale. Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e dell'informazione
38. Verifiche ed accertamenti nei porti e sulle navi anche ai fini della sicurezza; valutazioni ed analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce;

gestione delle emergenze e degli incidenti rilevanti

I corsi sulla legislazione, sull'informatica, sulle lingue straniere e sulla comunicazione non devono essere corsi base ma devono essere corsi avanzati su aspetti scientifici in ambito sanitario.

Non sono riconosciuti crediti formativi per i corsi di *marketing* o con contenuti che fanno riferimento a normale conoscenza in materia fiscale o proprie di attività commerciale che non ha niente a che fare con la specifica competenza sanitaria.

La formazione deve essere scientificamente aggiornata, equilibrata, basata sull'evidenza scientifica.

§ 4.2.1 “Le tre aree di obiettivi formativi”

I 38 obiettivi formativi generali sono raggruppabili in tre aree:

1. *obiettivi formativi tecnico-professionali* (obiettivi nn. 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37 e 38): si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività. Gli eventi che programmano il loro conseguimento sono specificatamente rivolti alla professione di appartenenza o alla disciplina;
2. *obiettivi formativi di processo* (obiettivi nn. 3, 4, 7, 8, 9, 11⁴, 12, 13, 14⁵, 15, 30, 32): si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie. Questi obiettivi si rivolgono ad operatori ed *équipe* che intervengono in un determinato segmento di produzione;
3. *obiettivi formativi di sistema* (obiettivi nn. 1, 2, 5, 6, 16, 17, 31, 33): si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari. Questi obiettivi si rivolgono, di norma, a tutti gli operatori avendo quindi caratteristiche interprofessionali.

§ 4.3 “Durata e sede dell’evento”

Tutti gli eventi (esclusi gli eventi di tipologia *Attività di ricerca*: v. *Criteri di assegnazione dei crediti*) hanno durata massima annuale e comunque non oltre la scadenza del triennio formativo.

Le regole sulla durata degli eventi valgono anche nel caso di erogazione ‘blended’.

Per i Progetti Formativi Aziendali, si applicano le norme previste dall’art.1 comma 5 del DM 27/12/2001.

Il tempo dedicato alla verifica dell’apprendimento può essere incluso nella durata dell’evento nel caso in cui trattasi della produzione/elaborazione di un documento o della realizzazione di un progetto come descritto al paragrafo 4.10 o nel caso in cui, negli eventi residenziali o sul campo, vengano condivisi con i partecipanti gli esiti della

⁴ Per quanto concerne il *burn out* e lo *stress*, le relative tematiche devono rientrare negli obiettivi organizzativi e gestionali e riguardare prevalentemente la dirigenza e il coordinamento ai diversi livelli di responsabilità e competenza, in ordine all’attuazione di adeguate misure di prevenzione nella gestione delle risorse umane e dei luoghi di lavoro.

⁵ Aspetti clinici, medico legali, assicurativi e giuridici del *burn out* e delle patologie *stress* correlate rientrano nell’obiettivo 14 (area obiettivi di processo) e 34 (area tecnico-professionale) e riguardano i medici in modo interdisciplinare per apprendere a “diagnosticare e curare” e gli psicologi-psicoterapeuti per quanto di competenza.

valutazione, potendosi includere, in tal caso, anche il tempo dedicato alla discussione dei risultati delle prove di verifica da parte del docente e/o del responsabile scientifico con i discenti (per la durata massima del 10% della durata effettiva dell'evento).

Non va conteggiato nella durata dell'evento il tempo dedicato a: valutazione della qualità percepita, saluti introduttivi, pause/intervalli.

Il percorso formativo deve essere comune per tutta la platea incluse eventuali sessioni parallele a cui partecipano tutti i discenti. Pertanto, non sono accreditabili nello stesso evento sessioni parallele a cui partecipano distintamente solo una parte dei discenti. Queste ultime sono consentite solo secondo quanto previsto dai "Criteri di assegnazione dei crediti" alla voce "Workshop".

È possibile accreditare eventi che si svolgono durante le crociere esclusivamente per la formazione del personale sanitario impiegato sulle navi. In tal caso la sede dell'evento corrisponde al porto di partenza.

La sede dell'evento non può essere nella disponibilità di imprese commerciali in ambito sanitario.

1.6. Docenti dell'evento

Si rinvia al § 4.5 "Docenti e moderatori dell'evento" del *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM*

I docenti dell'evento devono essere esperti, in ragione di titoli di studio, della materia oggetto di insegnamento.

I docenti acconsentono a mettere a disposizione il proprio materiale didattico per le verifiche previste dal *Manuale delle verifiche*.

I docenti e i moderatori dell'evento devono sottoscrivere una dichiarazione sulla trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in ambito sanitario nei due anni precedenti l'evento formativo. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche se tali fonti e rapporti non sussistono.

Il docente e il moderatore non possono essere indicati dalle imprese *sponsor* dell'evento ma esclusivamente dal *provider*. In ogni caso, i contenuti formativi devono essere indipendenti da interessi commerciali in ambito sanitario.

I docenti possono prendere parte alla stesura della prova di verifica dell'apprendimento o di una parte d'essa, ove prevista, sotto il coordinamento del Responsabile scientifico dell'evento. In questo caso il docente non può partecipare all'evento con il ruolo di discente; se invece il docente non ha partecipato alla stesura della prova di verifica dell'apprendimento, può partecipare all'evento come discente, così come il moderatore, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste per i discenti. Nel caso in cui la prova di verifica dell'apprendimento sia il questionario e nel caso in cui la partecipazione alla stesura del questionario da parte del docente non sia stata superiore al 25% dell'intero questionario (misurabile dalla relazione del responsabile scientifico dell'evento in cui sia identificabile la partecipazione alla stesura del questionario da parte del singolo docente) è consentito al docente prendere parte all'evento come discente con le medesime condizioni previste, tuttavia nella valutazione dell'apprendimento dovranno essere escluse (dal conteggio delle risposte corrette) tutte le risposte date alle domande che erano state predisposte dal docente stesso.

Non è consentito inserire all'interno del rapporto lo stesso nominativo più di una volta e non è consentito inserire lo stesso nominativo con ruoli differenti all'interno dello stesso tracciato. Nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, i crediti saranno sommati, secondo i rispettivi criteri previsti per il ruolo ricoperto (vedi tabella "*Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM*"), e dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente', rispettando comunque il

limite dei 50 crediti a partecipazione. Nel caso in cui un docente nello stesso anno partecipi a più edizioni dello stesso evento con il ruolo di docente (docente/tutor/relatore) o nel ruolo di discente (o viceversa), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta.

La ripetizione di una docenza, nello stesso anno solare, in più edizioni dello stesso evento, comporta un'unica attribuzione dei crediti per il ruolo svolto.

1.7. Conflitto d'interessi, sponsorizzazione e pubblicità nell'evento

Il professionista sanitario ha diritto di pretendere dal *provider* un'attività educativa obiettiva e non influenzata da interessi, diretti e indiretti, tali da pregiudicare la finalità esclusiva di educazione e formazione. Il professionista sanitario ha diritto di conoscere se il Provider, per l'organizzazione dell'evento, ha stabilito rapporti con aziende aventi interessi commerciali in ambito sanitario o altri rapporti di partnership. L'attività formativa deve essere fondata, sotto il profilo scientifico, sulle evidenze delle prove di efficacia e sostenuta dalle più moderne conoscenze derivate da fonti autorevoli e indipendenti.

Si rinvia ai §§ 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 del *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM*.

§ 4.16 “Conflitto d'interessi ECM”

Fatto salvo quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, si rappresenta, con riferimento all'articolo 76, comma 3, che il provider non può parallelamente esercitare attività formativa ECM ed attività convegnistica, congressuale e/o formativa non accreditata nel sistema ECM caratterizzata da interventi nel campo pubblicitario e del marketing promozionale di prodotti di interesse sanitario, in favore di soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano o pubblicizzano prodotti di interesse sanitario.

Il *provider* non può pianificare, progettare, erogare o partecipare, direttamente o indirettamente, all'organizzazione di eventi che hanno ad oggetto l'informazione su prodotti di interesse sanitario a scopo promozionale.

Può conseguire e mantenere l'accREDITamento il soggetto in cui il Legale Rappresentante e i componenti della “Struttura Organizzativa” (nonché i loro parenti o affini fino al secondo grado) di cui all' “Allegato A”, non abbiano avuto negli ultimi 2 anni, interessi o cariche in imprese commerciali operanti in ambito sanitario.

La Federazione nazionale dei farmacisti, nonché i suoi singoli ordini territoriali, nello svolgimento dell'attività quale provider accreditato, in considerazione del ruolo istituzionale che ricoprono nel sistema ECM, possono avere come Legale Rappresentante e componenti della “Struttura Organizzativa” di cui all' “Allegato A”, soggetti (nonché i loro parenti o affini fino al secondo grado) che lavorano o sono titolari di farmacie. Le figure di cui sopra non possono comunque avere avuto negli ultimi 2 anni interessi o cariche in altre imprese commerciali operanti in ambito sanitario.

§ 4.17 “Sponsorizzazione dell'evento ECM”

Lo sponsor commerciale è qualsiasi soggetto privato che opera anche in ambito sanitario che fornisce finanziamenti risorse o servizi ad un provider ECM mediante contratti a titolo oneroso, in cambio di spazi o attività promozionale per il logo e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante in occasione dell'evento nei limiti consentiti dal presente Manuale.

Vanno comunque indicati nell'elenco degli sponsor, i soggetti con cui è stato stipulato

un contratto a titolo gratuito, che prevedano la presenza all'esterno del luogo dove si svolge la formazione, nonché i soggetti che forniscono finanziamenti in denaro in assenza di spazi pubblicitari.

Nei contratti di sponsorizzazione devono essere documentati chiaramente e dettagliatamente i diritti e gli obblighi derivanti dagli stessi per le parti.

I nominativi degli sponsor devono essere dichiarati precedentemente all'evento, in base a quanto stabilito nell'Allegato "A".

Non è consentito indicare il logo dello sponsor commerciale nell'esposizione dei contenuti formativi, nel foglio delle firme di presenza o sui *badge*, nei test di apprendimento e nella scheda della qualità percepita.

È consentito indicare il logo dello sponsor commerciale esclusivamente:

a) prima dell'inizio e dopo il termine dell'evento (non è consentito indicarlo durante gli intervalli) e nell'ultima pagina del materiale durevole FAD;

b) nell'ultima pagina dei pieghevoli e del programma dell'evento, in uno spazio dedicato le cui dimensioni non possano superare la metà della pagina, accompagnato dalla dicitura "*Con la sponsorizzazione non condizionante di ...* (indicazione dell'impresa sponsor)";

c) nel caso di locandine o poster in pagina unica, la dicitura di cui sopra va inserita nel piè di pagina;

d) nei gadget e nel materiale di cancelleria (consegna solo all'esterno della sala in cui si svolge l'evento).

In ogni caso, l'esposizione del logo dello *sponsor* non deve creare la falsa percezione o suggestione che l'evento sia organizzato dallo *sponsor* e che i contenuti formativi siano condizionati dallo stesso. Gli eventuali rappresentanti dello *sponsor* commerciale ai quali è consentito l'accesso in aula (massimo 2) non possono far ingresso in aula con elementi identificativi dell'azienda sponsor.

Il pagamento della quota di partecipazione all'evento formativo, da parte dei discenti, non può essere effettuato direttamente o indirettamente allo *sponsor*.

§ 4.18 "Pubblicità nell'evento ECM di prodotti di interesse sanitario"

Durante lo svolgimento dell'evento, la pubblicità di prodotti di interesse sanitario è consentita esclusivamente allo sponsor dell'evento al di fuori delle aree in cui vengono esposti i contenuti formativi. L'attività di pubblicità di prodotti di interesse sanitario non può essere svolta comunque da incaricati del *provider*.

È vietata la pubblicità di prodotti di interesse sanitario:

a) nel materiale didattico dell'evento, sia esso cartaceo, informatico o audiovisivo;

b) nel programma, nei pieghevoli e nella pubblicità dell'evento;

c) nei test di apprendimento e nella scheda della qualità percepita;

d) nel foglio delle firme di presenza o sui *badge*;

e) durante le pause dell'attività formativa nella stessa aula.

Per i prodotti di interesse sanitario non può essere inserita nessuna pubblicità nel materiale informatico e audiovisivo, né sotto forma di finestre, videate, spot promozionali, link banner e forme affini durante lo svolgimento dell'attività formativa, neanche prima e dopo l'inizio dell'evento.

§ 4.19 "Pubblicità sui siti internet"

Nei siti internet utilizzati dal *provider* e negli altri siti utilizzati dal *provider* per l'erogazione della formazione non possono essere presenti pubblicità di prodotti di interesse sanitario.

1.8. Reclutamento del professionista sanitario

Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato.

Per il triennio formativo in corso non è possibile assolvere mediante reclutamento a più di un terzo del proprio obbligo formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni⁶.

Prima dell'inizio dell'evento, il professionista sanitario ha l'obbligo di dichiarare al *provider* se sia stato o non sia stato reclutato. Tale dichiarazione è richiesta, anche in caso di evento non sponsorizzato.

Il *provider* è responsabile della conservazione delle dichiarazioni e della loro trasmissione all'Ente accreditante e al COGEAPS.

Il *provider* non può trasmettere allo *sponsor* o all'impresa reclutante gli elenchi e gli indirizzi dei discenti, dei docenti e dei moderatori dell'evento.

1.9. Scheda di qualità percepita e percezione interessi commerciali in ambito sanitario

Fuori dalle ore destinate alla formazione, il professionista ha l'obbligo di compilare, anche nel caso in cui l'evento non sia sponsorizzato, una scheda di valutazione sulla qualità nella quale indicare l'eventuale percezione di influenze di interessi commerciali in ambito sanitario, la rilevanza del programma rispetto ai bisogni formativi e al ruolo professionale dei partecipanti, la qualità formativa del programma e dei singoli docenti, l'efficacia della formazione rispetto agli obiettivi formativi, la qualità dell'organizzazione e qualora sia un evento di formazione a distanza, il tempo necessario per svolgere l'attività.

La scheda di valutazione della qualità deve essere compilata in forma anonima da parte dei discenti e deve essere acquisita dal *provider* separatamente rispetto alla documentazione di verifica dell'apprendimento, ove prevista, e all'eventuale documentazione anagrafica del discente. Qualora la scheda di valutazione venga compilata *online*, l'acquisizione informatica della stessa dovrà avvenire con modalità tali da garantire l'anonimato del discente.

Il modello della scheda di qualità percepita è allegato al presente Manuale (**Allegato I**). Resta salvo quanto stabilito nel § 4.11 del *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM*.

1.10. Attestati ECM e attestati di partecipazione

Si rinvia al § 4.12 "Attestati ECM" del *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM*.

Il professionista sanitario può richiedere in qualsiasi momento al *provider* l'attestato ECM dal quale risulti il numero di crediti dallo stesso maturati. La consegna dell'attestato può avvenire anche tramite strumenti informatici (con tracciabilità delle operazioni) e preceduta dal controllo, da parte del *provider*, del superamento positivo delle verifiche finali sulla partecipazione all'evento formativo, ove previste, anche se l'evento non è stato rapportato ancora all'Ente accreditante.

La data di acquisizione dei crediti coincide con la data in cui il discente ha superato positivamente la prova di verifica ove prevista; coincide invece con la data di conclusione dell'attività formativa qualora non sia prevista la prova di verifica dell'apprendimento. Resta tuttavia necessaria alla maturazione dei crediti la partecipazione all'attività formativa nella percentuale prevista dalla tipologia formativa e la compilazione della scheda di qualità percepita.

⁶ Art. 80 dell'Accordo Stato-Regioni 2017.

Il modello per l'attestazione del riconoscimento dei crediti formativi da parte dei *provider* nazionali si trova allegato al presente Manuale sotto la lettera "C". Comunque, per tutti gli Enti accreditanti, i requisiti minimi riguardano i seguenti dati previsti anche dal tracciato unico:

- a) Dati dell'evento (Ente accreditante, Id Provider, Id Evento, codice dell'edizione)
- b) Dati del partecipante (Codice fiscale, nome, cognome, ruolo/tipo crediti, libero professionista/dipendente, crediti acquisiti, data acquisizione crediti – se differisce dalla data di conclusione dell'evento –, professione, disciplina, sponsor/reclutamento)

Gli attestati dovranno riportare la sottoscrizione del legale rappresentante del *provider* o suo delegato ovvero, nel caso in cui sia a ciò delegato, del Responsabile scientifico dell'evento, secondo le modalità di legge.

La formazione non può essere considerata titolo sufficiente all'abilitazione all'esercizio di una specifica branca sanitaria ed esaustiva dell'obbligo di garantire la sicurezza nei confronti dei cittadini.

Oltre all'attestato dei crediti acquisiti, può essere rilasciato un attestato di partecipazione, anche per coloro che non hanno acquisito i crediti.

L'attestato di partecipazione non deve riportare in alcun modo i crediti che l'evento attribuisce.

In caso di partecipante straniero è possibile indicare, nell'attestato di partecipazione, il numero di crediti che l'evento attribuisce ai partecipanti per consentire il riconoscimento nel paese di origine; nel caso di docente straniero va indicata la durata dell'intervento e il numero di crediti che l'evento attribuisce ai partecipanti per consentire il riconoscimento nel paese di origine.

L'attestato di partecipazione, come quello dei crediti acquisiti, non può riportare sotto alcuna forma, i nominativi delle aziende sponsor dell'evento.

I *provider* che erogano corsi ECM hanno 90 giorni di tempo dalla data di fine dell'evento per inviare all'Ente accreditante e al COGEAPS i nomi dei partecipanti che hanno acquisito i crediti. Tale principio vale anche per i corsi di *formazione a distanza*, i quali possono avere anche la durata di un anno (è pertanto possibile che per vedere comparire i crediti nel proprio profilo informatico, il professionista sanitario dovrà attendere 90 giorni a partire dalla data fine del corso e non da quella in cui ha personalmente terminato).

1.11. Certificazione ECM

Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l'attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS (**Allegato II**) e, al termine del triennio formativo di riferimento l'eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo del relativo triennio (**Allegati III A e III B**).

Competenti al rilascio della certificazione sono i relativi Ordini.

Per il compimento di tali attività, gli enti certificatori si avvalgono delle anagrafi gestite dal COGEAPS.

Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all'assolvimento dell'obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" e 47 "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Nell'eventualità in cui il professionista intenda inoltrare richieste di esoneri ed esenzioni, richieste di riconoscimento di attività di formazione individuale, o esercitare il diritto di recupero

delle partecipazioni ECM può, con specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS, integrare la propria posizione.

1.12. Segnalazione di irregolarità

Il professionista che, frequentando un evento formativo, ritenga di aver rilevato delle irregolarità rispetto alla normativa ECM può effettuare una segnalazione all'indirizzo ecmfeedback@agenas.it, anche in forma anonima, o tramite altre modalità di comunicazione messe a disposizione dall'Ente accreditante.

1.13. Tutela del discente (o docente /relatore/tutor – moderatore – responsabile scientifico) nel caso di mancato, incompleto o inesatto rapporto dell'evento da parte del provider

Nel caso in cui il discente (o docente/relatore/tutor – moderatore – responsabile scientifico) che ha partecipato all'evento ed ha diritto al riconoscimento dei crediti previsti per l'attività formativa frequentata, non sia stato inserito o sia stato inserito in maniera incompleta o inesatta nel rapporto, lo stesso deve rivolgersi al *provider* per verificare lo stato dell'invio del rapporto.

Qualora il *provider* non ottemperi all'invio corretto del rapporto nonostante il sollecito del professionista, ferma restando la responsabilità amministrativa del *provider*, il professionista trasmette al COGEAPS le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider, può richiedere l'inserimento manuale dei propri crediti al COGEAPS (con specifica procedura informatica da eseguire) il quale contestualmente informerà l'Ente accreditante che, eseguite le verifiche di competenza sullo stato di attività del provider, autorizzerà o meno il COGEAPS all'inserimento manuale.

Per presentare l'istanza di registrazione manuale dei crediti pertanto devono sussistere le seguenti condizioni:

1. l'evento deve risultare inserito nel portale ECM dell'Ente accreditante;
2. il discente (o docente/relatore/tutor – moderatore – responsabile scientifico) deve presentare le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider;
3. il discente (o docente/relatore/tutor – moderatore – responsabile scientifico) deve rilasciare un'autodichiarazione redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000 nella quale specifica:
 - a. il nome ed il numero identificativo del *provider*;
 - b. il titolo ed il numero identificativo dell'evento e l'eventuale numero di edizione;
 - c. luogo e data in cui si è svolto il corso di formazione;
 - d. di aver partecipato all'evento, e nel caso del discente di aver superato il test di valutazione ove previsto e di avere diritto al riconoscimento dei relativi crediti, specificando: l'Ente accreditante, l'obiettivo formativo, l'eventuale reclutamento, il ruolo (docente/relatore/tutor, moderatore, responsabile scientifico e partecipante), data acquisizione crediti.
4. il discente (o docente/relatore/tutor – moderatore – responsabile scientifico) deve produrre l'attestato di partecipazione al corso di cui richiede l'inserimento dei crediti, in originale o in copia conforme.

2. Obiettivi formativi e Dossier formativo

2.1. Obiettivi formativi

Le attività formative devono essere programmate e realizzate tenendo conto degli obiettivi formativi previsti come prioritari nel Programma nazionale ECM, nel Piano sanitario nazionale e nei Piani sanitari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

La CNFC individua, in condivisione con il CTR, gli obiettivi formativi tenendo conto dei Livelli Essenziali di Assistenza, dei Piani sanitari regionali e delle linee guida di cui all'art. 3 del d.l. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 189/2012, legge 24/2017 ed altra normativa inerente gli obiettivi formativi e li inserisce in almeno una delle seguenti macroaree:

- a) obiettivi formativi tecnico-professionali;
- b) obiettivi formativi di processo;
- c) obiettivi formativi di sistema.

L'elenco completo degli obiettivi formativi è riportato nel paragrafo 4.2 del *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM*.

Obiettivi formativi tecnico-professionali: si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività. Gli eventi che programmano il loro conseguimento sono specificatamente rivolti alla professione di appartenenza o alla disciplina.

Obiettivi nn. 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37 e 38.

10. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

18. Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere

19. Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarità

20. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

21. Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione

22. Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socioassistenziali

23. Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate

24. Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale

25. Farmaco epidemiologia, farmacoconomia, farmacovigilanza

26. Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate

27. Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate.

Radioprotezione

28. Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto

29. Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle

tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment

34. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

35. Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

36. Valutazione, analisi, studio, caratterizzazione identificazione di: agenti, sostanze, preparati, materiali ed articoli e loro interazione con la salute e la sicurezza

37. Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di screening, anche in ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e culturale. Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e dell'informazione

38. Verifiche ed accertamenti nei porti e sulle navi anche ai fini della sicurezza; valutazioni ed analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce; gestione delle emergenze e degli incidenti rilevanti

Obiettivi formativi di processo: si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie. Questi obiettivi si rivolgono ad operatori ed équipe che intervengono in un determinato segmento di produzione.

Obiettivi nn. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32.

3. Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

4. Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA)

7. La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato

8. Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale

9. Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera

11. Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali

12. Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure

13. Metodologia e tecniche di comunicazione, anche in relazione allo sviluppo dei programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria

14. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo

15. Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria, medicina relativa alle popolazioni migranti

30. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni di processo

32. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo

Obiettivi formativi di sistema: si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità,

efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari. Questi obiettivi si rivolgono, di norma, a tutti gli operatori avendo quindi caratteristiche interprofessionali.

Obiettivi nn. 1, 2, 5, 6, 16, 17, 31, 33.

1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)

2. Linee guida - protocolli – procedure

5. Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie

6. Sicurezza del paziente, *risk management* e responsabilità professionale

16. Etica, bioetica e deontologia

17. Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni di sistema

31. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni di sistema

33. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema

2.2. Dossier formativo

Il DF costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all'interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza.

La CNFC stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del DF (Allegato VI) che è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l'offerta formativa da parte dei provider.

La funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo individuale è presente sul portale del COGEAPS, nella scheda del singolo professionista; la funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo di gruppo è anch'essa presente presso il portale COGEAPS, ma dovrà essere attivata tramite la richiesta delle credenziali di accesso alla Commissione nazionale per la formazione continua da parte dei soggetti abilitati di cui all'art. 3, lettera b) della delibera della CNFC del 4 novembre 2016, come modificata e integrata dalla successiva delibera del 23 settembre 2021.

2.2.1 Dossier formativo individuale e di gruppo

Il DF può essere individuale, ove costruito direttamente dal singolo professionista nel sito del COGEAPS, sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale, e di gruppo. Il DF di gruppo è l'espressione della coerenza dell'offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende e dagli Ordini, e le rispettive Federazioni nazionali

Il DF di gruppo è un'opportunità per favorire nelle diverse organizzazioni uno strumento facilitante la programmazione e pianificazione professionale nei gruppi, nella logica di aumentarne l'integrazione professionale e la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute della collettività.

Il singolo professionista e/o i soggetti abilitati alla costruzione del dossier di gruppo di cui al successivo paragrafo 2.2.2 hanno la possibilità di impostare il DF scegliendo la percentuale

desiderata di obiettivi nell'ambito delle aree tecnico-professionali, di processo o di sistema, nel rispetto del limite massimo di 10 obiettivi complessivi.

2.2.2 Requisiti per la realizzazione del dossier formativo e relativo bonus

La CNFC ha previsto i seguenti requisiti per la costruzione e la realizzazione del dossier formativo:

- a. Costruzione del dossier formativo: il dossier formativo individuale viene costruito in autonomia dal singolo professionista, accedendo alla propria scheda sul portale del COGEAPS. Per quanto riguarda il dossier formativo di gruppo i soggetti abilitati alla sua costruzione sono:
 - 1) Per le aziende sanitarie, pubbliche e private o per le strutture universitarie: l'ufficio formazione ovvero uno o più delegati per la formazione di ciascuna azienda, il responsabile della didattica o uno o più suoi delegati, il responsabile del gruppo delle singole unità operative complesse;
 - 2) Per gli Ordini e rispettive Federazioni nazionali: il presidente, legale rappresentante o un suo delegato;
 - 3) Per i liberi professionisti: il presidente, il legale rappresentante o un suo delegato degli organismi di cui al precedente punto 2.
- b. Congruità del dossier formativo con la professione esercitata.
- c. Coerenza - relativamente alle aree nelle quali si individuano gli obiettivi formativi di riferimento - pari ad almeno il 70% fra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato (si rammenta che le percentuali di realizzazione di più dossier dello stesso professionista non sono cumulabili e quindi per ottenere il bonus di cui sotto è necessario il raggiungimento di tale requisito di coerenza in almeno un dossier formativo).

Il bonus quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista è quantificato nella misura di 50 crediti formativi, di cui 30 assegnati nel triennio 2023/2025 se il professionista costruirà un dossier individuale o sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra.

Il dossier formativo di gruppo, per il singolo professionista deve intendersi realizzato al raggiungimento della percentuale di coerenza di cui alla precedente lettera c).

Il bonus previsto per la realizzazione del dossier formativo, sia individuale che di gruppo, è unico e non duplicabile per ogni dossier costruito o partecipato dal professionista sanitario.

Nel caso di esonero o esenzione per l'intero triennio, il dossier viene considerato come non soddisfatto.

3. Formazione individuale

3.1. Attività formative non erogate da *provider*

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da *provider*. Tali attività possono consistere in:

- a) attività di ricerca scientifica:
 - 1. pubblicazioni scientifiche;
 - 2. studi e ricerca;
 - 3. corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.
- b) tutoraggio individuale; (vedi Allegato IV);
- c) attività di formazione individuale all'estero;
- d) attività di autoformazione.

Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le attività di docenza (docente, relatore, tutor), attività di moderazione e di responsabile scientifico (*cfr.* par. 1.1. del presente Manuale).

Il numero complessivo di crediti riconoscibili per la partecipazione ai corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di cui al successivo §3.5 non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale. Il medesimo limite del 20% si applica per le attività dell'autoformazione di cui al successivo §3.5.

3.2. Attività di ricerca scientifica

3.2.1. Pubblicazioni scientifiche

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali *Scopus e Web of Science / Web of Knowledge* maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

- 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding)
- 1 credito (se in posizione non preminente).

3.2.2. Studi e ricerche

I professionisti sanitari che partecipano a:

- a) ricerche e studi clinici sperimentali e non su:
 - Farmaci;
 - dispositivi medici;

- attività assistenziale;
- b) revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche;

maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e dell'impegno previsto.

Al fine di ottenere il riconoscimento in questione il professionista è tenuto ad allegare:

- Copia del protocollo dell'attività di studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dalla quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori;
- Documentazione che fornisca evidenza del rispetto della procedura di approvazione di questi ultimi in conformità alla normativa o alla regolazione vigente di riferimento, dell'assenza di conflitto di interessi e della validazione da parte del Comitato Etico competente, se prevista.

Resta fermo quanto previsto dal par. 1.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario in materia di conflitto di interessi.

Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti:

- 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;
- 10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
- 20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.

Qualora l'aggiornamento periodico del personale, operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, sia realizzato tramite:

- a) percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche alla medicina di genere e all'età pediatrica, alla comunicazione tra il medico e il paziente, agli aspetti etici e deontologici e multiprofessionali;
- b) percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici (ai sensi dell'art. 16 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 52/2019 e dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108);

vengono riconosciuti rispettivamente:

- 8 crediti ECM per sperimentazioni fino a 6 mesi;
- 16 crediti ECM per sperimentazioni di durata superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi;
- 32 crediti ECM per sperimentazioni oltre i dodici mesi.

3.2.3 Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7)

I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:

- Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
- Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
- Società scientifiche.

I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell'apprendimento.

I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza. La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell'impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l'APP del COGEAPS.

L'ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell'obbligo formativo limitatamente al 20% dell'obbligo individuale triennale.

3.3. Tutoraggio individuale

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario⁷ e nei corsi di formazione specifica in medicina generale, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:

- **i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie di cui alla nota 7;**
- il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminari o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

La richiesta di riconoscimento dei crediti ECM dovrà essere presentata accedendo all'area riservata presente nel portale COGEAPS, seguendo la procedura informatica dedicata (**ALLEGATO IV. Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio**)

3.4. Formazione individuale all'estero

Le attività formative svolte all'estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento «diretto» e «personale» delle esperienze straniere che stimoli un'effettiva e adeguata comparazione interculturale.

3.4.1. Formazione individuale svolta all'estero presso enti inseriti nella LEEF

È riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da *provider* e svolta all'estero presso gli enti inseriti dalla CNFC, su proposta della Sezione V, nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). La sezione V valuterà le istanze secondo le seguenti modalità:

- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM.

⁷ Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509.

Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. **È parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti.**

- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi.

Le attività di formazione a distanza individuale erogate da soggetti inseriti nella lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) sono riconosciute solo se non derogano al rispetto dei criteri di assegnazione dei crediti e alle garanzie previste dal presente Manuale. Il riconoscimento è subordinato al parere positivo della CNFC che si avvale, al riguardo, della Sezione V.

Un ente può essere inserito nella LEEF solo se:

- a) ha la propria sede principale nei paesi indicati dalla CNFC, con apposita delibera pubblicata sul sito istituzionale della CNFC, su indicazione della Sezione V;
- b) è di comprovato rilievo internazionale e ha come fine istituzionale la formazione, la ricerca o l'erogazione di prestazioni sanitarie;
- c) non produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza prodotti di interesse sanitario. Tali attività non possono essere svolte neanche in modo indiretto;
- d) non è accreditato nell'ordinamento italiano come *provider* ECM.

Per l'elaborazione della proposta di inserimento nella LEEF, la Sezione V compie attività di verifica e un'istruttoria da sottoporre alla CNFC anche mediante la richiesta dell'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili per una valutazione della rilevanza scientifica dell'Ente e della conformità della sua struttura organizzativa ai principi previsti dalla normativa nazionale in materia ECM.

La LEEF viene pubblicata sul portale informatico della CNFC. La domanda di inserimento di un ente nella LEEF può essere presentata alla CNFC da ogni soggetto interessato tramite il sito istituzionale, con apposita procedura informatica⁸.

3.4.2. Formazione individuale svolta all'estero presso enti non inseriti nella LEEF

Le attività di formazione individuale svolte all'estero, nell'ambito di un programma di formazione professionale continua straniero, presso enti non inseriti nella LEEF, in uno dei paesi stranieri inseriti nella Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua che indica i paesi stranieri dove è possibile svolgere attività di formazione individuale, danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti:

- nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all'estero e non il numero delle ore, si applica la riduzione del 50% dei crediti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
- nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di un credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
- nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio delle ore (come da punto b);
- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi.

Non possono costituire formazione individuale all'estero le attività di formazione a distanza presso enti non inseriti nella LEEF.

3.4.3. Convenzioni e misure per il mutuo riconoscimento dei crediti all'estero

Il professionista sanitario può maturare crediti formativi come attività di formazione individuale all'estero in virtù di convenzioni, anche transfrontaliere, per il mutuo riconoscimento delle attività formative stipulate, oltre che dalla CNFC, anche dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dagli Ordini, e loro Federazioni, nonché da altri enti pubblici non economici aventi finalità

⁸ Cfr. Delibera CNFC 22.04.2021

di formazione. Tali convenzioni non possono derogare al rispetto dei requisiti minimi e delle garanzie previsti dal presente Manuale e la loro efficacia è subordinata al parere positivo della CNFC che si avvale, al riguardo, della Sezione V.

La CNFC in condivisione con il CTR può adottare ulteriori misure per tutelare la specificità dei professionisti sanitari operanti nelle Regioni e Province autonome limitrofe a stati esteri in maniera che gli stessi professionisti non vengano penalizzati per la formazione continua svolta in tali Stati.

3.5. Autoformazione

L'attività di autoformazione consiste:

- nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli Elenchi ed albi ministeriali, non accreditati come eventi formativi ECM;
- l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale, valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. Si riconosce 1 credito per ogni ora di autoformazione.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

3.6. Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di formazione individuale

Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l'attività svolta. Competenti al riconoscimento dei crediti formativi sono gli Ordini. I professionisti, per la richiesta di inserimento dei crediti, devono rivolgersi al portale del COGEAPS ferma restando la possibilità di fornire una diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza.

Per le pubblicazioni scientifiche, il professionista sanitario deve, all'interno del portale del COGEAPS, indicare il codice identificativo *Scopus e Web of Science / Web of Knowledge* della singola pubblicazione.

La richiesta di riconoscimento dei crediti ECM dovrà essere presentata accedendo all'area riservata presente nel portale COGEAPS, seguendo la procedura informatica dedicata.

3.7. Recupero dell'obbligo formativo relativo ai precedenti trienni formativi

Eventuali modalità di recupero del debito formativo pregresso sono disciplinate dalla CNFC.

3.8. Obbligo formativo medici competenti

La certificazione per l'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM dei medici che svolgono l'attività di medico competente, di cui al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, viene rilasciata al termine del triennio formativo dall'Ordine di iscrizione del professionista e prevede due requisiti:

- a) Soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM triennale, secondo le regole per la certificazione ECM in vigore nel triennio di riferimento;
- b) Acquisizione di crediti ECM pari ad almeno il 70% dell'obbligo formativo del triennio, nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

Nell'anagrafe del COGEAPS le funzioni relative all'attività dei medici competenti (oltre alla certificazione standard di soddisfacimento dell'obbligo formativo, valida per tutti i medici) si attivano solo se il professionista indica di svolgere la propria attività prevalentemente in qualità di medico competente.

Un medico che non abbia soddisfatto i requisiti necessari nel triennio, ai fini della certificazione ECM per lo svolgimento dell'attività di medico competente, ha la possibilità di recuperare i crediti

mancanti nell'anno successivo (Decreto ministeriale 4 marzo 2009 "Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro").

La facoltà di recuperare i crediti ECM mancanti nel triennio ma acquisiti nell'anno in cui è possibile effettuare il recupero, può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS.

Per tutto quanto non previsto circa eventuali modalità di recupero del debito formativo pregresso si rinvia alle disposizioni della CNFC l'elenco dei medici competenti è istituito ed è gestito dal Ministero della Salute.

4. Esoneri ed esenzioni

4.1. Esoneri

L'esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale e costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale.

La frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L'esonero non attribuisce crediti ma riduce l'obbligo formativo individuale.

La misura dell'esonero dall'obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista ai seguenti corsi e nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero:

- laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- corso di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
- corsi per il rilascio dell'attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;
- corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti".

I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.

La durata dell'esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l'esonero è attribuito all'anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l'anno di attribuzione dell'esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell'anno prescelto per l'attribuzione dell'esonero.

La misura dell'esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell'ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero.

L'esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

La CNFC valuta le istanze di esonero non previste dal presente paragrafo (**Allegato V**), applicando, le misure medesime di calcolo di cui sopra.

4.2. Esenzioni

L'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale) e costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:

- a) congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- c) congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
- f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- h) assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- i) richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
- j) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore sociosanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- k) aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- m) professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero;
- n) congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
- o) professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale⁹

Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili.

⁹ Delibera CNFC del 8 febbraio 2021 – Delibera CNFC del 9 dicembre 2021.

L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell'esenzione ove coincidente con l'anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo. L'esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

La CNFC valuta le ipotesi di esenzione non previste dal presente paragrafo (**Allegato V**). I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM. Nel sistema anagrafico COGEAPS, l'esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell'attività professionale di cui all'istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l'attività professionale nel mese x dell'anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).

4.3. Valutazione delle istanze

Gli Ordini sono competenti alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione dei propri iscritti previste dal presente Manuale. In quest'ultimo caso, l'interessato deve trasmettere la richiesta di esonero e di esenzione all'Ordine, attraverso la propria area riservata del COGEAPS, seguendo la procedura informatica dedicata.

La CNFC è competente, per tutti i professionisti sanitari, alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione non espressamente normate dal presente Manuale.

In tale ipotesi, l'interessato dovrà trasmettere la domanda di esonero ed esenzione attraverso l'indirizzo e-mail ecm.professionistisanitari@agenas.it, utilizzando l'allegato XI.

Commissione nazionale per la formazione continua

DELIBERA n. 1/2025

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina e le assegna il compito di definire i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute";

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTI i Decreti Ministeriali del 1 agosto 2023, del 19 marzo 2024, del 18 luglio 2024, del 27 dicembre 2024 e del 11 febbraio 2025, con i quali è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

VISTA la Legge n.15/2025 di conversione del D.L. 202/2024 (cd. Milleproroghe) recante "disposizioni urgenti in materia di termini normative";

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO che all'art. 5 bis del decreto-legge 19 maggio 2024 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dalla legge 15/2025, relative all'assolvimento degli obblighi di formazione continua in medicina sono state apportate le seguenti modificazioni: *[i]l termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2025. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023” e che “[...] [l]a certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua”;*

VISTO il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, di cui all'art. 2, lett. s) dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, di cui all'art. 2, lett. u) dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017;

DELIBERA

Art. 1

(Recupero triennio 2020-2022)

L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2025. La possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2026.

Art.2

(Crediti compensativi)

I “crediti compensativi” sono i crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo, eccedenti l'obbligo formativo individuale e finalizzati alla compensazione del debito formativo relativo al singolo triennio.

Per i professionisti sanitari che non hanno assolto all'obbligo formativo individuale nei trienni 2014/2016 e/o 2017/2019 e/o 2020/2022, la certificazione per i suddetti trienni è subordinata al conseguimento di un numero di crediti compensativi, pari alla totalità del debito individuale relativo ai trienni sopraindicati, nelle modalità previste dalla vigente normativa. Tali crediti potranno essere conseguiti fino al 31/12/2028.

Ai fini della certificabilità, gli eventuali crediti in eccedenza, maturati nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028 sono utilizzati dagli Ordini, per il tramite della piattaforma Cogeaps, per compensare in tutto o in parte il debito formativo nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022¹.

¹ Le modalità operative sono dettagliate nella appendice operativa

Commissione nazionale per la formazione continua

Art.3 (Premialità)

I professionisti sanitari che alla data di pubblicazione della presente delibera risultino certificabili per i trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022, riceveranno un bonus di 20 crediti da imputarsi al triennio 2023/2025 e 20 crediti da imputarsi al triennio 2026/2028.

Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2017/2019, il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 15 crediti per ciascun triennio.

Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2020/2022 il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 10 crediti per ciascun triennio.

Restano fermi gli ulteriori bonus già previsti dalla vigente normativa e da quanto statuito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Roma, 03/07/2025

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)

Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)

Commissione nazionale per la formazione continua

APPENDICE OPERATIVA

Con specifico riferimento all'art. 2 della presente delibera si riportano le seguenti specifiche e relativi esempi.

Al fine di garantire una maggiore flessibilità e un'adeguata gestione dei crediti formativi, la certificazione dei singoli trienni sarà determinata sulla base dei crediti complessivamente maturati nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025.

Eventuali deficit di crediti nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, saranno compensati da crediti eccedenti ottenuti fino al 31/12/2028.

Il Cogeaps provvederà ad effettuare i calcoli delle conformità, compensando i trienni a partire da quello più recente.

Esempio 1:

- Situazione 2014-2016: **+20 crediti**
- Situazione 2017-2019: **-40 crediti**
- Situazione 2020-2022: **-15 crediti**
- Situazione 2023-2025: **+50 crediti**
- **Saldo totale: +15 crediti → certificazione ottenuta per tutti i trienni pregressi**

Esempio 2:

- Situazione 2014-2016: **-20 crediti**
- Situazione 2017-2019: **-30 crediti**
- Situazione 2020-2022: **-10 crediti**
- Situazione 2023-2025: **+50 crediti**
- **Saldo totale: -10 crediti → Il professionista deve recuperare 10 crediti compensativi per essere certificabile in tutti i trienni.**